

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• MANOVRA FINANZIARIA 2010

## Norme più restrittive sui pagamenti

Il Governo ha inteso favorire la tracciabilità dei pagamenti per cercare di individuare le operazioni che vorrebbero sfuggire alle imposte

di Daniele Hoffer

**L**a manovra finanziaria di cui al decreto legge n. 78/2010 (vedi *L'Informatore Agrario* n. 25/2010) contiene anche alcune altre misure di carattere finanziario, che hanno sicuramente risvolti pratici per le imprese agricole.

Vengono infatti introdotte norme più re-

strittive sulla tracciabilità dei pagamenti, al fine di individuare e ridurre le operazioni che vorrebbero sfuggire alle imposte.

Dal 31 maggio scorso, il limite per i pagamenti in contanti e il trasferimento di titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; entro il 30-6-2011 dovrà di conseguenza essere adeguato il saldo dei libretti di deposito bancari e postali, pena una sanzione che va dal minimo del 20 al massimo del 40% del saldo, percentuali che si alzano al 40 e 80% se l'importo del saldo supera i 50.000 euro.

Gli assegni di importi superiori ai 5.000 euro devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario ed essere emessi con la clausola «non trasferibile»; i vaglia cambiari e postali e gli assegni circolari devono sempre indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario ed essere emessi come «non trasferibili».

Nel caso di emissione di assegni di impor-

to superiore a 5.000 euro senza la clausola di non trasferibilità (oppure nel caso di assegni bancari o postali girati a terzi e non incassati direttamente), o senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario, ovvero nel caso di pagamenti in contanti per importi superiori a 5.000 euro, viene prevista una sanzione che va dall'1 al 40% dell'importo di cui all'operazione. È prevista una sanzione minima di 3.000 euro, limite che viene innalzato a 15.000 se la violazione è di importo superiore a 50.000 euro.

### Ritenuta sui pagamenti per lavori che accedono alle detrazioni

Dal 1° luglio scorso le banche o gli uffici postali che ricevono pagamenti con bonifico per le opere di ristrutturazione o finalizzate al risparmio energetico, che danno diritto alle detrazioni dalle imposte sui redditi del 36 o del 55%, devono applicare all'importo del bonifico, prima di versarlo sul conto corrente dell'impresa destinataria, una ritenuta d'acconto a titolo d'imposta pari al 10%, che va poi detratta in sede di dichiarazioni.

Per chi commissiona i lavori ufficialmente non cambia invece nulla, nonostante l'aggravio a carico dell'impresa possa far ipotizzare una ricaduta anche sul cliente.

La detrazione del 36% si può applicare con riferimento alle spese di recupero edilizio effettuate su tutti gli immobili abitativi, anche rurali, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di prima casa. Quindi l'agricoltore, che possiede in proprietà altri fabbricati, sugli interventi eseguiti può calcolare l'agevolazione su un limite di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare; per il computo del limite bisogna tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti, nel caso di mera prosecuzione dello stesso intervento.

La detrazione d'imposta del 55% spetta invece per le spese relative alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed è applicabile sia dalle persone fisiche ed enti, non titolari di reddito d'impresa, sia da coloro che sono titolari di reddito d'impresa, comprese le società (in quest'ultimo caso rientrano, ad esempio, le società che operano nel settore agricolo).

La detrazione può essere calcolata sulle spese sostenute per i fabbricati di qualunque categoria, non solo abitativi, come ad esempio sui fabbricati strumentali; rientrano nell'agevolazione anche gli interventi compiuti sui fabbricati rurali. Per l'agevolazione vanno considerati solo gli interventi su edifici già esistenti, o parti degli stessi (escludendo dunque le nuove costruzioni), posseduti o detenuti dal beneficiario della detrazione. •

### GLI IMPORTI VANNO MAGGIORATI DELLO 0,4%

## Versamento delle imposte all'ultima chiamata

Il 16 luglio prossimo è il termine ultimo per il versamento delle imposte risultanti dal modello Unico 2010 (ovvero saldo 2009 ed eventuale primo acconto 2010 di Irap, Irpef e addizionali regionali e comunali), i quali importi devono essere maggiorati dello 0,4% in quanto la prima scadenza, senza maggiorazioni, era fissata al 16 giugno. Entro la stessa data può anche essere versato il saldo Iva riferito al 2009, che era in scadenza il 16 marzo, con possibilità però di posticipare il pagamento fino al 16 luglio maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

Tutti gli importi possono inoltre essere suddivisi in rate mensili, da pagarsi, per i titolari di partita Iva, entro il giorno 16 di ogni mese, fino al 16 novembre, maggiorando gli importi degli interessi pari allo 0,33% mensile.

Trascorso il 16 luglio senza aver eseguito

il versamento delle imposte (o avendo eseguito un versamento inferiore al dovuto), è possibile rimediare utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, ovvero sanando il debito aumentando l'importo dovuto della sanzione del 2,5% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, ovvero del 3% se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, nonché degli interessi pari all'1% annuo rapportato ai giorni di ritardo.

Si ricorda che gli agricoltori che svolgono altre attività soggette agli studi di settore, oppure partecipano in società con attività soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga al 5 agosto per il versamento delle imposte con maggiorazione dello 0,4%, fissata anche quest'anno con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. D.H.